



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Articolo 82 comma 3 e comma 5 del DLGS 117/17

ANTEAS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA
SOLIDARIETÀ

“Comunità solidale” ODV
di CORDENONS

STATUTO

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 10-05-2024 al
n° 811 Mod. 3 con
liquidati € ESENTI di cui
per imposta IPOT. € /

PREMESSA

1. **ANTEAS “Comunità solidale” ODV è un Ente di Terzo Settore**, Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo I “delle organizzazioni di volontariato”, delle norme del presente Statuto, (della Legge Regionale n° 11 del 13/03/ 1994) e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. **ANTEAS “Comunità solidale” ODV**, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell’ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall’articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell’ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.
4. **ANTEAS “Comunità solidale” ODV**, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell’ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come **“Sede ANTEAS di CORDENONS”** e di rappresentarla nell’ambito dello stesso territorio.
5. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi dell’ANTEAS, **ANTEAS “Comunità solidale” ODV** accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi dell’Associazione nazionale.
6. **ANTEAS “Comunità solidale” ODV** è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di CORDENONS in Via Nazario Sauro 1. Il trasferimento della sede legale



nell'ambito del Comune di CORDENONS non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS "Comunità solidale" ODV è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. ANTEAS "Comunità solidale" ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS "Comunità solidale" ODV si propone, inoltre, di:
 - promuovere un'organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, dell'integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

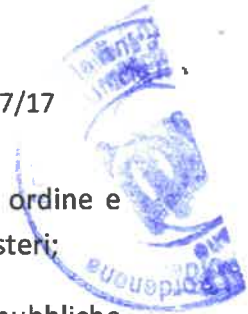
1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS "Comunità solidale" ODV

esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- b. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- c. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- d. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- e. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ANTEAS "Comunità solidale" ODV può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati,



- degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. **ANTEAS "Comunità solidale" ODV** può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
3. **ANTEAS "Comunità solidale" ODV** può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
4. **ANTEAS "Comunità solidale" ODV** può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi all'**ANTEAS "Comunità solidale" ODV**, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, si impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.
2. E' compito dell'Organo di Amministrazione, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la

quota versata.

4. L'adesione all'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV.
9. Le modalità e le condizioni di adesione all'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. Non è frazionabile, né ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV; b) di essere informati sulle attività dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e/o facendone richiesta all'Organo di amministrazione; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche



maggioresnni, in regola con il tesseramento.

4. I soci dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dall'Organo di Amministrazione. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dall'Organo di Amministrazione qualora venga constatato un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV.

ARTICOLO 6 – VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato in ANTEAS "**Comunità solidale**" ODV in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro volontari ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.



2. Anche i volontari non appartenenti ad **ANTEAS "Comunità Solidale" ODV** che partecipano occasionalmente alle attività della associazione vengono assicurati.
3. Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni
7. **ANTEAS "Comunità Solidale" ODV** può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS "Comunità Solidale" ODV:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Organo di Controllo.
- Il Revisore Legale dei Conti



2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV**, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali non possono essere remunerate, salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come evidenziato dall'Art. 34, comma 2, D. Lgs 117/17.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV**.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 18 e 19.



9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
 - c. Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
 - e. Eleggere e revocare il Revisore Legale dei Conti;
 - f. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell'ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale;
b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
 - g. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. Stabilire, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - i. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - j. Provvedere, in caso di mancanza di componenti dell'Organo di Amministrazione alla loro sostituzione con il primo dei non eletti in graduatoria. I componenti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.



- k. Deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto;
 - l. Deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, sullo scioglimento dell'Associazione;
 - m. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV**, in libera visione a tutti i soci che ne faranno richiesta all'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 9- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di direzione dell'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV** e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
- 2. L'Organo di Amministrazione è composto fino a un massimo di sette elementi eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
- 3. Gli elementi dell'Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per tre volte e comunque per complessivi sedici anni.
- 4. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
- 5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta con qualsiasi mezzo di comunicazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
- 6. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
- 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- 8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- 
- a. Coordinare i lavori e l'azione dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - b. Proporre all'assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV e vigila sulla loro realizzazione;
 - c. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e. Deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci
 - f. Deliberare sull'accettazione di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
 - h. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - i. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
9. L'intero Organo di Amministrazione decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
 10. Il funzionamento dell'Organo di Amministrazione può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per tre volte e comunque per complessivi sedici anni.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti



dall'Organo di Amministrazione.

4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS "Comunità Solidale" ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS "Comunità Solidale" ODV e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente dell'Organo di Amministrazione anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO.

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.lgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.lgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 13 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente dell'ANTEAS "Comunità Solidale" ODV è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;



b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - RISORSE ECONOMICHE

1. ANTEAS **"Comunità solidale"** ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento



delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV** nei termini di legge;

- g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 16 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. L'Organo di Amministrazione deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV** almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
5. L'ANTEAS **"Comunità solidale" ODV** ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dall'Organo di Amministrazione o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS "Comunità solidale" ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS "Comunità solidale" ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017.

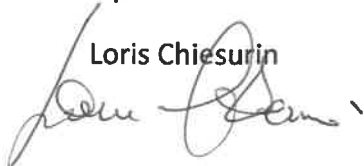
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Come modificato dall'Assemblea straordinaria del Soci del 12 aprile 2024

Il presidente

Loris Chiesurin



il segretario verbalizzante

Giovanni Morini



